



STATUTO

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 febbraio 2022

Articolo 1 - Costituzione, Sede

1. E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Sant'Erasmus", con sede in Legnano, Corso Sempione n. 34, ai sensi del D. Lgs. 4-5-2001 n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328", pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2001, n. 126 e della "Legge Regionale n.1 "Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia", pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia N. 7 del 13 febbraio 2003 1° supplemento ordinario.
2. La Fondazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore – ETS ai sensi del D.lgs. 117/17 e la denominazione di "Fondazione Sant'Erasmus Ente del Terzo Settore" e in breve "Fondazione Sant'Erasmus ETS".
3. La Fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Scopi e finalità

1. La Fondazione, che si considera la prosecuzione storica e ideale dell'accoglienza umanitaria svolta dall'Ospizio Sant'Erasmus nato nell'ultimo decennio del XIII secolo, è costituita a tempo indeterminato e si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, civiche e di utilità sociale, in particolare nel campo socio sanitario-assistenziale nei confronti principalmente delle persone anziane, comunque senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale.
2. In particolare, nel pieno rispetto della volontà dei Fondatori originari che la vollero "Opera Pia" di ispirazione cristiana, sarà riservata particolare attenzione alle situazioni di disagio socio-culturale e/o economico.
3. La Fondazione, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, è dotata di capacità statutaria e di piena autonomia gestionale, disciplinata conformemente alle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 3 - Attività di interesse generale e servizi

1. La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi destinate a rimuovere e a superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone anziane e/o svantaggiate a causa di situazioni di fragilità e bisogno, incontrano nel corso della loro vita.
2. In tale contesto la Fondazione intende integrare la propria attività, ove possibile, con le politiche e i servizi socio-assistenziali di ambito socio sanitario e relativi alla qualità della vita, anche in applicazione della programmazione zonale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.
3. Ai fini di cui sopra, la Fondazione svolgerà in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:
 - Interventi e servizi sociali;
 - Interventi e prestazioni sanitarie;
 - Prestazioni socio-sanitarie
 - Formazione universitaria e post-universitaria
 - Ricerca scientifica su temi di particolare interesse sociale, socio-sanitario e assistenziale.
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, per la promozione e diffusione di una cultura della solidarietà, del volontariato e delle attività sociali e sociosanitarie in favore degli anziani e dei fragili.
 - Alloggi sociali e appartamenti protetti nonché, ogni altra attività di carattere residenziale diretto a soddisfare bisogni sociali o sanitari.
 - Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

4. Gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze, individueranno gli specifici interventi e servizi nell'ambito delle attività di interesse generale e nel perseguimento delle finalità sopra indicate, le modalità dei medesimi e la tipologia dei servizi erogati, nonché gli indici qualitativi e di efficacia che devono assisterli, provvedendo

al costante monitoraggio ed alla verifica della loro applicazione, nel settore domiciliare, semi residenziale, residenziale e a sportello, anche a carattere telematico e teleassistenza.

5. Le attività di cui sopra saranno rivolte in via prioritaria a favore degli anziani e dei fragili residenti nella zona di Legnano e del legnanese.

Articolo 4 - Attività secondarie, strumentali ed accessorie

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale, purché a carattere strumentale e secondario e compatibili con la sua natura di Fondazione e di Ente del Terzo Settore, e nei limiti consentiti dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio, nella relazione di missione e nel bilancio sociale, ove presenti ai sensi di legge.

3. In particolare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, tali attività ricomprendono:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie ovvero l'alienazione, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto; le attività di raccolta fondi possono essere effettuate

- attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva

- in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative;

- occasionalmente mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione,

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; può inoltre partecipare a consorzi, reti di impresa, società cooperative anche di tipo sociale, start up anche a carattere sociale, incubatori e sperimentazioni, progetti di ricerca, di innovazione e sviluppo locale, regionale, nazionale ed europeo.

e) costituire ovvero partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione compresi quelli per operatori socio - sanitari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi, borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

In particolare, la Fondazione Sant'Erasmus, in qualità di ETS, sarà soggetta alla vigilanza formale degli organismi preposti e/o delegati dal RUNTS e non sarà soggetta al controllo amministrativo e finanziario di alcun Ente locale.

Articolo 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

2. Il fondo di dotazione è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione in persona giuridica privata ed è incrementabile

- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi,

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici

3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione è costituito:

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie, strumentali ed accessorie e dagli avanzi di gestione ordinari e straordinari;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da terzi, senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione e/o del bilancio sociale che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dalla legislazione di settore e in via subordinata dal Codice Civile in tema di società di capitali.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Amministrazione muniti di delega scritta specifica, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività di interesse generale della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore – ETS – che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate anche a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

6. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie.

Articolo 9 - Organi e uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente della Fondazione
- il Direttore Generale
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. La composizione del CdA è ispirata all'esigenza di garantire la presenza all'interno del Consiglio di competenze

differenziate negli ambiti: socio-sanitario, giuridico-amministrativo ed economico-finanziario.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 5 (cinque) componenti di cui:

- n. 2 nominati dal Sindaco del Comune di Legnano di cui uno scelto tra persone con esperienza in enti non profit e del terzo settore con sede e/o operanti nel Comune di Legnano
- n. 1 nominato dal Parroco della Parrocchia di San Magno, sentiti i parroci della Città di Legnano
- n. 1 nominato dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona
- n. 1 nominato dai dipendenti della Fondazione, secondo modalità stabilite in apposito regolamento di funzionamento della governance.

Tutti i soggetti cui compete il potere di nomina sono tenuti all'osservanza anche del regolamento di funzionamento della governance della Fondazione Sant'Erasmus.

4. I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relative al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

5. Tutte le nomine, inclusa quelle del Comune di Legnano, si configurano come mere designazioni, intese come espressione della comunità e dei lavoratori, e non determinano mandato fiduciario con rappresentanza.

E' pertanto esclusa qualsiasi forma di controllo, diretto o indiretto sui consiglieri nominati, da parte degli enti nominanti, ivi incluso il Comune; parimenti gli enti nominanti non hanno alcun potere di revoca dei consiglieri nominati.

6. L'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 D.Lgs. 117/17; ai consiglieri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

7. Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Meri motivi di dissenso con il Consiglio o di contrasto con i consiglieri non costituiscono giustificato motivo alla mancata partecipazione.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente attiverà la procedura per la surroga.

8. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Presidente dell'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti.

9. Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- a. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi, delle finalità e delle attività di interesse generale e diverse di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente statuto;
- b. approvare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio consuntivo;
- c. approvare il regolamento della Fondazione;
- d. eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione, da scegliere tra i Consiglieri designati;
- e. delegare specifici compiti ai Consiglieri e conferire, qualora lo ritenga opportuno e tenendo conto delle professionalità, delle competenze e dell'esperienza da ciascuno maturata, speciali incarichi a singoli Consiglieri, mediante procura o delega scritta, fissandone le attribuzioni;
- f. nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;
- g. nominare il Direttore Generale;
- h. nominare, ove opportuno, un Direttore Sanitario, determinandone natura, compiti, durata e retribuzione del rapporto;
- i. nominare i membri dell'Organo di Controllo e se la funzione di revisione legale dei conti non è ad esso conferita, del Revisore legale dei conti;
- j. determinare i compensi dell'Organo di Controllo e, se la funzione di revisione legale dei conti non è ad esso conferita, del Revisore legale dei conti;
- k. istituire, ove opportuno, Comitati di progetto;
- l. deliberare eventuali modifiche statutarie e eventuali operazioni straordinarie civilistiche;
- m. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- n. deliberare in merito alla fusione o scissione della Fondazione
- o. svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Apposito regolamento di funzionamento della governance disciplina le concrete modalità di esercizio delle prerogative e delle funzioni del Consiglio di Amministrazione.

10. Il Consiglio d'Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei membri

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza di tutti i consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata attraverso posta elettronica, pec, fax o raccomandata.

Si devono astenere i consiglieri di amministrazione nelle votazioni per le quali si siano manifestate ipotesi di conflitto di interesse.

11. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente, o di chi presiede il Consiglio ai sensi del successivo art. 12 ultimo comma, ha valore doppio-

Le deliberazioni in merito alle modifiche statutarie, allo scioglimento e liquidazione, alla trasformazione, fusione e scissione, devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione

12. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

13. Ai Consiglieri di Amministrazione non può essere corrisposto alcun compenso economico salvo il rimborso delle spese di ufficio documentate.

14. Al termine del proprio mandato il Consiglio redige una relazione di fine mandato che illustra i principali obiettivi raggiunti, i progetti avviati e le criticità riscontrate.

Articolo 11 - Deleghe di gestione

1. Per l'esercizio dei propri compiti il CdA può conferire specifiche deleghe e poteri a uno o più componenti, con le modalità specificate nel regolamento di funzionamento della governance.

Le deleghe avranno durata limitata, dovranno espressamente definire le competenze attribuite e i limiti di spesa e verranno esercitate con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio proposte dal Presidente ed approvate dal medesimo Consiglio.

2. Potranno essere revocate in qualsiasi momento con atto scritto da parte del CdA.

Articolo 12 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno e durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando i relativi difensori.

3. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice-Presidente.

Articolo 13 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione La durata dell'incarico viene stabilita contestualmente alla nomina, Al termine dell'incarico può essere confermato.

2. Il Direttore Generale, relativamente ai poteri previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione della medesima.

3. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione su invito del Presidente può essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Egli risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Egli in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di esperti per settori d'intervento, ovvero Comitati tecnici;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- predispone budget previsionali.

Articolo 13 - Personale della Fondazione e Volontariato

1. La Fondazione si avvale del personale dipendente ritenuto necessario, per qualità e quantità, in relazione all'attività da svolgere dalla stessa per il perseguimento degli scopi istituzionali.

2. Al coordinamento e alla gestione del personale provvede il Direttore Generale della Fondazione.

3. Il trattamento giuridico-economico del personale sarà quello previsto dai contratti nazionali di categoria e dai relativi contratti aziendali.

4. La Fondazione per le finalità istituzionali, potrà avvalersi anche di personale in convenzione, di consulenti e di altre forme di collaborazione ritenute necessarie ed utili dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità. La Fondazione aggiorna in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione e/o dall'associazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è assicurata e incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato dipendente e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione o con l'associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

6. L'iscrizione al registro dei volontari, che abilita allo svolgimento dell'attività volontaria in Fondazione, è deciso dal Consiglio di Amministrazione, il quale può in seguito provvedere alla cancellazione del volontario, se ritenuto non più idoneo o gradito.

7. I volontari di associazioni che statutariamente prevedono lo svolgimento di attività volontaria nella Fondazione possono svolgere attività volontaria nella Fondazione, secondo le condizioni previste da apposita convenzione da stipularsi con l'associazione di appartenenza e salvo sempre il gradimento della Fondazione stessa.

Articolo 14 . Organo di controllo e Revisori dei Conti

1. L'Organo di Controllo si compone da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi, eletti dal Consiglio di Amministrazione scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nel caso di organo collegiale, almeno uno deve essere scelto tra detta categoria, mentre gli altri membri sono scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo, codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

2. L'Organo di Controllo collegiale è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni legislative vigenti ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. L'organo di controllo, partecipa per il tramite del suo Presidente alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Qualora attribuito dal Consiglio di Amministrazione l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

7. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire all'organo di controllo la revisione legale dei conti; in tal caso, l'organo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

8. Ove non conferita all'organo di controllo la revisione legale dei conti, detta funzione è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale, comunque iscritte nell'apposito registro, su incarico dal Consiglio di Amministrazione; l'incarico di revisione legale dei conti ha durata sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

Articolo 15 - Incompatibilità, conflitto di interessi, decadenza e responsabilità

1. Non possono ricoprire cariche in organi, organismi ed uffici della Fondazione Sant'Erasmus coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- siano amministratori di enti, pubblici e privati ovvero di aziende che abbiano in corso contratti continuativi o convenzioni di collaborazione con la Fondazione
- ricoprano la carica di Consigliere Comunale o componente della Giunta Comunale della città di Legnano.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica

a) dopo tre assenze consecutive ingiustificate ai sensi del precedente art. 10, comma 7;

b) al sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi

c) al venir meno dei requisiti e delle condizioni di assunzione della carica disposti dal precedente art. 10, comma 6.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle predette cause, le quali dovranno essere previamente comunicate all'interessato concedendo termine per eventuali giustificazioni.

3. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale

dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, dei singoli membri del Consiglio di amministrazione e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392,2393,2393-bis, 2394,2394-bis, 2395,2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. Si applica l'art. 29 del Codice del Terzo Settore, intendendosi sostituita l'assemblea dal Consiglio di amministrazione e gli associati dai membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Scioglimento – Trasformazione, Fusione, scissione

1. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità o, in mancanza, alla Fondazione Italia, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 117/2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

2. La Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, può disporre la sua trasformazione civilistica, o fondersi anche per incorporazione, in o con altri Enti del Terzo settore di natura non commerciale, che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali o disporre la sua scissione dando vita ad altri enti. Si applica l'art. 42 bis del codice civile.

Articolo 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile.

Articolo 18 – Norma transitoria

Con l'approvazione del presente Statuto e l'iscrizione dell'Ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente restano in carica fino, e non oltre, l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio dell'anno 2021, con *prorogatio* fino all'insediamento dei nuovi componenti che saranno designati secondo le presenti disposizioni statutarie.